

Bruxelles, 30 gennaio 2025  
(OR. en)

5637/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0074(NLE)**

---

---

**FRONT 24  
COWEB 11  
MIGR 34**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	7900/1/24 REV 1 + 7900/24 ADD 1 REV 1 + 7900/24 ADD 2
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia – Adozione

---

1. Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.

2. In base all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624<sup>1</sup>, l'obiettivo dell'accordo è autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a inviare squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente nella Repubblica di Serbia sull'intera frontiera del paese. L'accordo abrogherà e sostituirà l'accordo sullo status firmato il 19 novembre 2019 tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia.
3. I negoziati sono stati portati a termine con successo dalla Commissione e dalla Repubblica di Serbia. Il 18 marzo 2024 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia, nonché una proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo<sup>2</sup>. La decisione riguardante la firma è stata adottata dal Consiglio il 30 maggio 2024 e l'accordo è stato firmato il 25 giugno 2024 a Belgrado, con riserva della sua conclusione in data successiva.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione riguardante la conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 15 luglio 2024 il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione riguardante la conclusione dell'accordo e il testo dell'accordo.
6. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>3</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

<sup>2</sup> Docc. 7897/24 + ADD 1 + ADD 2 e 7900/1/24 REV 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2.

<sup>3</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
8. Il 21 gennaio 2025 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo<sup>4</sup> e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Serbia.
9. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
  - a) adottare, tra i punti "A", la decisione riguardante la conclusione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8441/24, e
  - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e il testo dell'accordo nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

---

<sup>4</sup> P10\_TA(2025)0001